



Oggetto: Approvazione del progetto di rigenerazione del campo da golf ubicato in loc. Valle al Pero, con contestuale variante al Regolamento Urbanistico vigente - Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 co. 2 della L. 241/90 secondo quanto disposto dall'art. 1 della LR 12/2022, in forma simultanea ed in modalità sincrona.



Al Comune di
Cavriglia
SEDE

e, p.c. Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Siena, Arezzo e Grosseto
SEDE

Al Segretariato Regionale per il Ministero
della Cultura per la Toscana
SEDE

Alla Direzione Urbanistica
SEDE

Si trasmette il parere unico regionale relativo all'oggetto.

Si allegano i contributi dei Settori:

- Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale;
- Servizi pubblici locali, energia, inquinamento atmosferico;
- Genio civile Valdarno superiore;
- Bonifiche e "siti orfani" PNRR;
- Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio;
- Tutela della natura e del mare;
- VIAVAS.

Distinti saluti

Il Dirigente responsabile del
Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio
arch. Marco Carletti





Oggetto: Comune di Cavriglia (AR)

L.R. 12/2022, art.1 – Approvazione del progetto di rigenerazione del campo da golf ubicato in loc.Valle al Pero, con contestuale variante al Regolamento Urbanistico vigente - Indizione Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90.

Al Responsabile
Direzione Beni, Istituzioni, Attività culturali e Sport
c.a Dott.ssa Elena Pianea
SEDE

p.c.: Direzione Generale URBANISTICA
SETTORE SISTEMA INFORMATIVO E PIANIFICAZIONE DEL
TERRITORIO
Arch. Marco Carletti

Responsabile P.O.
Arch. Luca Signorini

Funzionario referente
Arch. Ottavia Cardillo

Con riferimento alla indizione della Conferenza di Servizi Decisoria di cui all'oggetto,

in coerenza al Decreto Direttore Generale n. 18719 del 22/09/2022 ed in considerazione della specificità dell'opera finanziata dal PNRR (opere relative ad impianti sportivi), in caso di svolgimento della conferenza dei servizi decisoria in modalità sincrona, già convocata dal Comune di Cavriglia per il giorno 16 dicembre 2022 in cui il RUR chiamato a partecipare alla conferenza dei servizi per la Regione Toscana afferirà alla Direzione Beni, Istituzioni, Attività culturali e Sport,


si trasmette il parere di competenza.

L'intervento consiste nella rigenerazione ed ampliamento del campo di golf esistente ubicato in loc. Valle al Pero, Comune di Cavriglia.

La porzione in ampliamento si svilupperà verso Nord per un'estensione di circa 40 ha.

Gli interventi previsti in progetto funzionali all'attività del gioco del golf riguardano modifiche al campo di golf attuale, opere di regimazione idraulica oltre alla costruzione di due fabbricati a servizio dell'attività sportiva posizionati nella zona meridionale della porzione di campo in ampliamento.

L'intervento proposto richiederà un miglioramento della viabilità di accesso all'area con interventi di allargamento della sede carrabile fino al collegamento alla viabilità principale, strada provinciale "SP14 Delle Miniere" di proprietà ed in gestione alla Provincia di Arezzo.



Con riferimento alle competenze del settore scrivente, in merito alla rete Autostradale, alla rete Stradale dello Stato, alla rete ferroviaria dello Stato in gestione a RFI, alle Strade Regionali ed alla relativa programmazione interventi, non si evidenziano interferenze.

Si ricorda che le strade regionali sono gestite dalle Province toscane e dalla Città Metropolitana di Firenze ex art. 23 della LR n°88/98 e che ai medesimi Enti sono delegate le competenze che la legislazione vigente attribuisce all'Ente proprietario; pertanto si rinvia al parere della Provincia e della Città Metropolitana di Firenze per gli ulteriori aspetti di competenza.

Le strade statali sono gestite da ANAS S.p.A., la rete autostradale dalle società Concessionarie.

Cordiali saluti,

Il Dirigente
Ing. Marco Ierpi

pr



Allegati : 0

Risposta al foglio del 09/12/2022
Numero A00GRT/0478247/N.060.030

Oggetto: Comune di Cavriglia (AR) - L.R. 12/2022, art. 1 – Approvazione del progetto di rigenerazione del campo da golf ubicato in loc. Valle al Pero, con contestuale variante al Regolamento Urbanistico vigente – Indizione Conferenza dei Servizi decisoria sincrona ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 - **Trasmissione contributo di settore.**

Al Responsabile del Settore
Sistema Informativo e
Pianificazione del territorio

In relazione all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell'art. 17, 19 o 25 della L.R. n. 65 del 10/11/2014. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali modifiche al quadro normativo alla base degli stessi contributi.

COMPONENTE QUALITÀ DELL'ARIA

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali.

Con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).

Nell'elaborazione di questi piani, tutti i Comuni individuati devono prevedere interventi strutturali, cioè interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. Inoltre tra questi Comuni, quelli indicati dall'allegato 3 della predetta DGR 1182/2015, devono prevedere anche interventi contingibili di natura transitoria, da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite, finalizzati a limitare il rischio dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera.

I Comuni sottoposti agli obblighi citati sono:



Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Bientina, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Crespina, Empoli, Fauglia, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, S. Croce sull'Arno, S. Maria a Monte, S. Miniato, Vinci, Bagni di Lucca, Borgo a, Mozzano, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto, Fiorentino, Signa, Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini-Terme, Pescia, Lucca, Pieve a Nievole, Ponte, Buggianese, Porcari, Uzzano, Agliana, Carmignano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Poggio a, Caiano, Prato, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Figline e Incisa Valdarno, Montevarchi, Reggello, San, Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Camaiore, Viareggio, Carrara, Massa e Piombino.

I Comuni di cui sopra adeguano agli interventi inseriti nei propri PAC i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari.

I PAC prevedono interventi e azioni per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione della strategia e degli obiettivi definiti nel PRQA. Inoltre, i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità e i piani urbani del traffico ai contenuti dei PAC.

Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria, occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente.

Il Consiglio regionale con deliberazione 18 Luglio 2018, n. 72 ha approvato il **Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA)** il cui testo è scaricabile all'indirizzo web: <http://www.regione.toscana.it/documents/10180/24014/Allegato+A+PRQA+Parte+1-4+e+allegati.pdf/f11aa674-db16-4d9c-8723-d432d52c3819>.

Il Piano è l'atto di governo del territorio attraverso il quale la Regione Toscana persegue in attuazione del Programma regionale di sviluppo 2016-2020 e in coerenza con il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria ambiente.

Le disposizioni prescrittive del Piano, indicate nella Parte IV "Norme Tecniche di attuazione" del documento (pag. da 119 a 127) devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti sia pubblici che privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.

In particolare all'art. 10 – che si riporta di seguito - delle NTA sopra riportate dal titolo "Indirizzi per gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica" è specificato:

1. Il presente articolo detta indirizzi per la valutazione della risorsa aria in sede di formazione o modifica degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla L.R. 65/2014 sottoposti alle procedure di valutazione



Allegati : 0

Risposta al foglio del 09/12/2022
Numero A00GRT/0478247/N.060.030

ambientale di cui alla l.r. 10/2010. I soggetti competenti alla formazione o modifica di tali strumenti di pianificazione, valutano se tali atti comportano aggravio del quadro emissivo, ne verificano gli effetti sulla qualità dell'aria ed eventualmente individuano adeguate misure di mitigazione e compensazione.

In particolare si dovranno prevedere prescrizioni differenziate a seconda che lo strumento di pianificazione riguardi "aree di superamento" come indicate con specifica deliberazione della Giunta regionale, aree non critiche ma contermini alle "aree di superamento", aree non critiche. Si forniscono le seguenti indicazioni:

a) Nelle aree del territorio regionale in cui i livelli di qualità dell'aria sono già nella norma gli atti di governo del territorio e i piani settoriali- in particolare sui temi della mobilità, delle attività produttive e del condizionamento degli edifici - devono tendere a modelli organizzativi rivolti a un miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia e, più in generale, a una riduzione dei consumi e al contenimento delle emissioni inquinanti;

b) Nelle "aree di superamento", le amministrazioni competenti, in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio, qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente, dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA;

c) Nelle aree contermini alle "Aree di superamento", le amministrazioni competenti in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente nelle "aree di superamento" dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione, anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi con le amministrazioni delle "aree di superamento" contermini interessate, e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA.

2. La Giunta regionale delibera linee guida sull'edilizia sostenibile di cui all'articolo 220 della l.r. 65/2014 che prevedono specifiche premialità per soluzioni di climatizzazione degli edifici e produzione di acqua sanitaria che comportino emissioni in atmosfera nulle (quali ad esempio le pompe di calore e pannelli solari termici).

Si ricorda che:

- In caso di inosservanza da parte delle Amministrazioni comunali, si applicano i poteri sostitutivi della Regione così come previsto dall'articolo 14 comma 1 lettera a della l.r. 9/2010;
- Il mancato recepimento delle misure stabilite nel PRQA costituisce violazione di norme attuative del diritto comunitario e rende il soggetto inadempiente responsabile, ai sensi dell'articolo 43 della legge del 24 dicembre 2012 n. 234, degli oneri finanziari derivanti da eventuali sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Si segnala che nell'ambito degli interventi strutturali in materia d'urbanistica il PRQA ha previsto un intervento specifico (Intervento U3) al quale i Comuni dovranno riferirsi nell'ambito dei piani urbanistici, per privilegiare la piantumazione di specie arboree con capacità di assorbimento degli inquinanti quali materiale particolato e ozono.

L'intervento è stato realizzato con l'emanazione di specifiche Linee Guida che hanno trovato concreta



applicazione nella realizzazione un'applicazione web alla quale è possibile accedere gratuitamente all'indirizzo web: <https://servizi.toscana.it/RT/statistichedinamiche/piante/> dove, una volta inseriti i parametri costrittivi in base alle proprie problematiche/necessità (ad es. tipo d'inquinante interessato, disponibilità di acque per le annaffiature; dimensioni della pianta, livello di allergenicità accettato, etc.) vengano restituite le tipologie di piante che maggiormente si confanno alle proprie "esigenze" e che presentano la maggiore capacità di assorbimento degli inquinanti.

COMPONENTE ENERGIA

Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio permanenti, deve inevitabilmente rapportarsi a un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione. Si riassume lo scenario di natura energetica con cui lo strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi:

costi ambientali ed economici crescenti per l'energia prodotta da fonti fossili nelle centrali tradizionali + necessità urgente di contrarre le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO₂): quindi necessità di abbattere i consumi e di decuplicare sul territorio la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Dopo la strategia UE al 2020 (Cons. UE 08/03/2007: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% produzione da fonti rinnovabili) il Consiglio Europeo 23/10/2014 definiva la Strategia UE 2030, con target che poi sono stati rialzati a dicembre 2018 e a dicembre 2020:

- al 2030 riduzione di almeno del 55% di gas serra (rispetto ai livelli del 1990);
- al 2030 almeno 32% dei consumi energetici da rinnovabili (rialzato dal 27% del 2014, in corso il rialzo ad un nuovo obiettivo del 40%);
- al 2030 obiettivo indicativo di almeno il 32,5% di riduzione consumi rispetto alle proiezioni attuali (rialzato dal 27% del 2014, in corso il rialzo ad un nuovo obiettivo del 36%).

Questi obiettivi a breve sono ad oggi dettagliati nelle Dir. 2018/2001/UE sulle rinnovabili, Dir. 2018/844/UE (aggiornamento della Dir. 2010/31/CE) sulla prestazione energetica nell'edilizia, Dir. 2018/2002 (aggiornamento della Dir. 2012/27/UE) sull'efficienza energetica, Dir. 2018/410/UE (che, dopo la Dir. 2009/29/CE, ha ulteriormente aggiornato la Dir. 2003/87/CE) sulle emissioni in atmosfera. Si ricordano i target principali:

- per l'efficienza energetica degli edifici (D.Lgs. 192/2005 e D.Lgs. 48/2020): dal 31/12/2020 edifici di nuova costruzione "a energia quasi zero" e forte riqualificazione, in parte volontaria ma in parte anche obbligatoria, degli edifici esistenti;
- per le fonti rinnovabili: è in corso di revisione il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) per aggiornare la quota minima obbligatoria di consumo da FER per l'Italia in modo conforme al nuovo obiettivo UE del 40% al 2030, con un imponente incremento di eolico e ancor più fotovoltaico.

Ma soprattutto l'Accordo di Parigi 2015 per contenere il riscaldamento globale, comporta – vedi Comunicazione della Commissione COM/2018/773 "A Clean Planet for all A European strategic long-



Allegati : 0

Risposta al foglio del 09/12/2022
Numero A00GRT/0478247/N.060.030

term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy” - zero emissioni di CO₂ al 2050 e quindi la completa o quasi sostituzione di fonti fossili con rinnovabili: da 80% a 100% di consumo energetico da rinnovabili al 2050%.¹

Dati gli obiettivi della UE al 2050, quindi entro 3 decenni i sistemi urbani dovranno consumare (facendo riferimento alla COM/2011/0885 “Energy Roadmap 2050”) almeno il 40% di energia in meno e dare un decisivo contributo nell'imponente incremento della produzione e stoccaggio dell'energia rinnovabile. In attesa dell'aggiornamento del PAER uno studio, commissionato dalla Regione (DGR 1277/2017), “Toscana green 2050” stima per questa Regione una necessità di fotovoltaico dagli odierni 0,9 TWh a 15-20 TWh al 2050, corrispondenti a 145 milioni di metri quadri di pannelli, da installarsi soprattutto sull'urbanizzato e in parte residuale su aree esterne.

Gli obiettivi predetti si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su più fronti, con l'utilizzo simultaneo di una pluralità di opzioni tecnologiche riguardanti sia l'abbattimento dei consumi del tessuto urbano sia la produzione diffusa di energia da FER.

Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per il perseguimento degli obiettivi succitati.

Per semplicità di analisi li dividiamo in:

- a) meccanismi per l'edilizia sostenibile, la generazione distribuita e la mobilità elettrica;
- b) meccanismi per la realizzazione delle infrastrutture energetiche (quelle non comprese nell'edilizia civile).

Si dettano quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale:

a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per nuovi edifici, ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento delle Direttive UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Ad oggi, in applicazione del D.Lgs. 192/2005 vige il D.M. 26/06/2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”. Tale norma impone che dal 2020 (dal 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici devono avere un consumo energetico “quasi zero”; contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni dovrà massicciamente aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio esistente.

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente (i requisiti minimi stabiliti in applicazione del D.lgs. 192/2005). Lo strumento potrebbe anche chiedere requisiti più stringenti, tenuto conto però che la normativa nazionale sulla coibentazione, su impulso della UE, è, diversamente che in passato, piuttosto stringente.

¹ La precedente Comunicazione della Commissione COM/2011/0885(Energy Roadmap 2050) mirava a un calo del 85% delle emissioni di CO₂ del settore energetico.



All'Ente locale spetta il fondamentale compito di permettere, nel rispetto dei valori dei singoli territori, le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche) urbanistica adeguata.

Si pensi ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari. O alla possibilità di intervenire con forti coibentazioni e con l'installazione di tetti ventilati o c.d. tetti freddi (attenzione quindi a divieti confliggenti su materiali e colori).

Si pensi anche alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza.

Si ricorda infine il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli edilizi sul rispetto delle prescrizioni di tale normativa (oggi D.M. 26/06/2015) che pure dovrebbero generare un sistema di relazioni progettuali (relazione ex L. 10/91), asseverazioni di fine lavori, attestati (APE - Attestato di prestazione energetica) .

a2) gli obblighi di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici in caso di nuovi edifici e ristrutturazioni.

Si rimanda a quanto disposto dal D.lgs. 192/2005 art. 4 comma 1bis (comma inserito dal d.lgs. 48/2020), che ha riscritto le prescrizioni di integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli.

a3) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili, definite dal Dlgs 199/2021 art.26 e dal corrispondente Allegato 3, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti.

Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del D.lgs. 199/2021, il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Le prescrizioni succitate (che sostituiscono quelle del Dlgs 28/2011) si applicano per i progetti la cui richiesta di titolo edilizio è presentata dal 13 giugno 2022; si ricorda che "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è per il Dlgs 28/2011 l'edificio demolito e ricostruito, o l'edificio di SUL>1000mq soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro.

Eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovrebbero esser adeguati a tali contenuti entro lo stesso 13 giugno 2022, altrimenti decadono.

Si ricorda che non basta documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: in tal caso scattano obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica (vedi Allegato 3 al D.lgs. 199/2021).

Lo stesso meccanismo per gli immobili vincolati per motivi storico – culturali e/o paesaggistici, laddove l'autorità competente dia parere negativo sull'inserimento degli impianti FER.

Si approfitta per ricordare anche che, con l'approvazione del PRQA ((Piano Regionale per la Qualità dell'Aria di cui alla delibera Consiglio Regionale 72/2018), in tutta la Toscana in caso di nuove



Allegati : 0

Risposta al foglio del 09/12/2022
Numero A00GRT/0478247/N.060.030

costruzioni o anche semplici ristrutturazioni edilizie vigono specifici divieti sugli impianti termici civili alimentati a biomassa:

- a) divieto di utilizzo della biomassa per il riscaldamento nei comuni critici per il PM10 (particolato atmosferico) relativamente alle "aree di superamento, tipicamente le zone di fondovalle fino ad una altezza di 200 metri";
- b) sul restante territorio possono essere installati ex novo, nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni, esclusivamente generatori di calore a biomassa con certificazione non inferiore alle quattro stelle di cui al D.M. 7/11/2017 n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide).

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con il dettato del D.lgs. 199/2021, evitando prescrizioni difformi negli stessi ambiti.

Lo strumento urbanistico ha anche l'importante compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, di particolare valore storico-artistico (es. edifici dei centri storici) per i quali potrà essere declinata una impossibilità di integrazione con le FER facendo scattare i meccanismi compensativi sulla prestazione energetica.

Lo strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal D.lgs. 199/22: ad es. si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali degli immobili <1000mq.

L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi tenuto conto dell'enorme contributo che l'urbanizzato dovrà dare alla produzione da FER: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, ampie superfici (in futuro, a parte l'edificato storico, dovranno essere coperte di pannelli praticamente le intere falde esposte a sud), e il sopraccitato "diritto al sole"; mentre le pompe di calore richiedono spazi adeguati e una installazione corretta sia per l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno.

b1) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio.

Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito:

- La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (D.lgs. 387/2003 art. 12 comma 7).
- Dal 2 gennaio 2011 hanno applicazione diretta le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i parametri che l'Amministrazione regionale deve seguire per verificare le inidoneità: anche alla Regione è vietato definire limiti generici di potenza (sentenza CC 177/2021).
- Il 10/02/2015 è stato definitivamente approvato il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale). Il piano oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, contiene negli



allegati l'individuazione delle aree non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa (allegato 2 alla scheda A3), impianti eolici (allegato 1 alla scheda A3) e richiama l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra (allegato 3 alla scheda A3), già effettuata dalla L.R. 11/2011, modificata dalla L.R. 56/2011 e completata dalla delibera C.R. 26/10/2011 n. 68.

- Negli allegati 1 e 2 alla scheda A3 sono anche individuati criteri di installazione per gli stessi impianti eolici e a biomasse. Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con deliberazione 11/02/2013 n. 15.
- Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiamerà la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER.
- Lo strumento comunale può fornire indicazioni, congrue modalità di inserimento e specifiche qualitative su zone determinate anche per gli impianti a fonte rinnovabile, nel rispetto però di quei target sopra descritti di forte sviluppo complessivo delle FER. Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto determinato dalla Regione.
- Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone, per le loro caratteristiche, privilegiate per l'installazione di determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà essere coerente con quanto dettato dalla L.R. 11/2011 e dal PAER in materia di aree non idonee, nonché dal PIT piano paesaggistico (ad es. già la L.R. 11/2011 ha ritenuto incompatibili grandi installazioni di fotovoltaico con le aree agricole e prescritto per i fotovoltaici a terra superiori a 20 kW distanze minime - art. 6 della L.R. 11/2011 come modificata dalla L.R. 56/2011).
- In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

b2) Incentivi pubblici ai privati per impianti a fonti rinnovabili.

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire localizzazioni ed opportunità ad hoc per permettere il massivo sviluppo delle FER richiesto dalla UE e ai privati di usufruire dei relativi incentivi che la pubblica amministrazione fornisce.

Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi specifiche aree. In Toscana si ricordano passate esperienze come "un ettaro di cielo" e simili.

b3) Realizzazioni di infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Il D.lgs. 102/2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) considera il collegamento alle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti uno strumento valido per la riduzione complessiva dei consumi energetici.

La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio; una scelta in tal senso deve considerare l'impianto di produzione di calore non troppo distante dall'area fornita.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 09/12/2022
Numero A00GRT/0478247/N.060.030

Politica lungimirante potrebbe essere quella di lasciare comunque spazi sufficienti per adeguati sviluppi delle infrastrutture di rete.

COMPONENTE RUMORE

Con riferimento alle procedure di cui agli articoli 17, 19 o 25 della L.R. n.65/2014, si fa presente che i Comuni devono adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 come di seguito riportato:

“1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 comma 5, lettera b).

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n. 65/2014, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

2 bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)”.

Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 del Regolamento di attuazione della legge regionale 89/98 approvato con DPGR n. 2/R/2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso Regolamento.

La Giunta Regionale Toscana con delibera n. 526 del 01/07/2013 ha approvato la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 39/2011. Tali piani sono scaricabili dalla Cartoteca regionale al seguente indirizzo: <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html>.

COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI

- Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione, “non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.” (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h).

Il DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” prevede all'articolo 6 che i gestori delle linee elettriche comunichino alle autorità competenti, tra le quali i Comuni interessati, l'ampiezza delle fasce di rispetto. Si fa presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Terna Spa e RFI Spa.

Il DM 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di



rispetto degli elettrodotti” indica le modalità di calcolo della fascia di rispetto tridimensionale esatta, basata sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla per il campo di induzione magnetica. Il DM definisce inoltre, quale fascia semplificata bidimensionale, la Dpa “distanza di prima approssimazione” la quale garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno della stessa. Solo nel caso che l'edificio in progetto risulti all'interno della Dpa, è necessario chiedere al gestore/proprietario della linea il calcolo esatto della fascia di rispetto tridimensionale nella particolare posizione desiderata per la verifica della compatibilità del progetto con l'obiettivo di qualità dei 3 microtesla.

Dunque per quanto sopra fatto presente è fondamentale che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali riportino le suddette Dpa, Distanze di prima approssimazione, dagli elettrodotti, dalle sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti.

- Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di radiocomunicazione

La l.r. 49 del 6 ottobre 2011 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”, prevede che i comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare.

La legge individua all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti.

Il Programma comunale degli impianti è definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal piano operativo (ex regolamento urbanistico, art 9 comma 1 lettera b)

Il comma 2 dell'art 17 prevede che “fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma 1”. In ogni caso si fa presente che la legge 49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla l.r. 65/2014.

- Radioattività ambientale – RADON

La direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 “che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom” prevede che gli Stati membri stabiliscano livelli di riferimento nazionali per la concentrazione del gas radon in ambienti chiusi, lavorativi ed abitativi, pari a non più di 300 Becquerel su metro cubo, come media annua della concentrazione di radon in aria.

Gli Stati membri provvedono (art 103 comma 2) affinché siano adottate misure appropriate per prevenire l'ingresso del radon in nuovi edifici. Tali misure possono comportare l'introduzione di prescrizioni specifiche nelle norme edilizie nazionali. Si stabilisce inoltre (comma 3) che gli Stati membri individuino le zone in cui si prevede che la concentrazione (media annua) di radon superi il pertinente livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 09/12/2022
Numero A00GRT/0478247/N.060.030

In attesa del recepimento della direttiva in questione, la normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs. n. 230/95 e smi il quale nel capo III-bis disciplina le esposizioni dovute ad attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni, tra cui il gas radon. In particolare l'art 10 sexies prevede che "le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata-probabilità di alte concentrazioni di attività di radon".

La Regione Toscana con DGR 1019/2012 ha individuato il seguente insieme di comuni a maggior rischio radon: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Montecatini Val di Cecina, Piancastagnaio, Piteglio, Pitigliano, Roccastrada, Santa Fiora, Sorano.

Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di progettazione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazioni esistenti, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie, in special modo quelle relative ai comuni a maggior rischio radon, prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno.

In particolare come misura di protezione dal radon si può provvedere all'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e alla protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.

COMPONENTE RIFIUTI

Con riferimento al procedimento in oggetto si fa presente che con Delibera del Consiglio Regionale n.94 del 08.11.2014 è stato approvato il Piano che definisce le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB).

Ai sensi dell'art. 13 della l.r. 25/1998 i contenuti del piano regionale sono prescrittivi per tutti gli aspetti connessi con gli strumenti urbanistici.

A questo riguardo si ricorda che:

1. il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti concorre a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi, ove questi ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 1/2005 (ora articolo 4, comma 10 della l.r. 65/2014).
2. I criteri di localizzazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) della l.r. 25/98, contenuti nell'allegato 4 al PRB, hanno effetto prescrittivo ai sensi del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT).
3. L'inserimento di un'area nell'elenco dei siti da bonificare, di cui all'articolo 199, comma 6, lettera b), del d.lgs. 152/2006, o nell'anagrafe dei siti contaminati, di cui all'articolo 251 del medesimo d.lgs. 152/2006, determina:



Allegati : 0

Risposta al foglio del 09/12/2022
Numero A00GRT/0478247/N.060.030

- a. il divieto di realizzare, fino alla certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza, interventi edilizi, salvo quanto previsto dall'articolo 13 bis della l.r. 25/98;
- b. l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento. In questo caso l'utilizzo dell'area è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciato dalla Regione;
- c. che relativamente agli ambiti da bonificare, i vincoli, obblighi e limitazioni all'utilizzo dell'area riportati ai precedenti punti a) e b), costituiscono misure di salvaguardia ai sensi del PIT.

Si ricorda inoltre che lo strumento urbanistico dovrà essere aggiornato sulla base di nuovi procedimenti di bonifica che nel frattempo dovessero attivarsi, nonché recepire eventuali prescrizioni derivanti da analisi di rischio approvate dall'amministrazione comunale o certificazioni di avvenuta bonifica rilasciate dalla Regione.

La gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzata sulla base dei seguenti tre ambiti Ambiti Territoriali Ottimali delimitati dalla Regione Toscana:

- ATO Toscana Costa costituito dai comuni compresi nelle province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa e Livorno con esclusione dei comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta;
- ATO Toscana Centro costituito dai comuni compresi nella Città Metropolitana di Firenze e nelle province di Prato e Pistoia, con esclusione dei comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola;
- ATO Toscana Sud costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo (con l'esclusione del Comune di Sestino), Siena e Grosseto e dai Comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta (appartenenti alla provincia di Livorno).

Per quanto riguarda la pianificazione a livello di Ambito Territoriale Ottimale, in attesa dell'adeguamento del PRB alla legge regionale 61/2014, che ha ricondotto la pianificazione dei rifiuti ai soli livelli regionale e di ambito, rimangono vigenti nella fase transitoria i piani già approvati, di seguito riassunti:

1. ATO COSTA:

- aggiornamento del Piano straordinario di ATO Toscana Costa ex art. 27 e art. 27 bis della l.r. 61/2007 approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 11 del 06.07.2015 (pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 42 del 21/10/2015);
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Livorno, approvato con delibera di Consiglio provinciale n°158 del 31/07/2000, come aggiornato con Dcp n° 52 del 25.03.2004;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Livorno, approvato con delibera del Consiglio provinciale di Livorno n. 51 del 23.03.2004



Allegati : 0

Risposta al foglio del 09/12/2022
Numero A00GRT/0478247/N.060.030

- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Lucca, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 178 del 17/11/1999, con i chiarimenti di cui alla delibera di Giunta provinciale n. 54 del 15/03/2002;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Massa–Carrara, approvato con delibera di Consiglio provinciale n° 36 del 29/09/2004;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Pisa, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 730 del 04/07/2000 ed adeguato con la delibera di Consiglio provinciale n. 10 del 30/01/2004;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Pisa, adottato con D.C.P. n. 1 del 16 gennaio 2004;

2. ATO CENTRO:

- piano di ambito di ATO Toscana Centro approvato con delibera di Assemblea n. 2 del 7/2/2014 ed adeguato con Determina del Direttore Generale n. 30 del 17/04/2014 (avviso pubblicato sul BURT n. 16 del 23/4/2014);
- piano interprovinciale di gestione dei rifiuti relativo a Rifiuti Urbani, Rifiuti Speciali anche pericolosi, ai rifiuti urbani biodegradabili, ai rifiuti da imballaggio e ai rifiuti contenenti PCB (approvato dalle Province di Firenze, Prato e Pistoia con deliberazione dei rispettivi consigli provinciali n. 148, 70 e 281 del 17.12.2012).
- piano di gestione dei rifiuti della Provincia di Firenze - stralcio funzionale relativo alla bonifica dei siti inquinati, deliberazione di Consiglio provinciale n. 46 del 05/04/2004;
- piano provinciale per la bonifica, la messa in sicurezza e il ripristino ambientale delle aree inquinate della Provincia di Prato, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 90 del 21/12/2005;

3. ATO SUD

- piano straordinario per i primi affidamenti del servizio di cui alla l.r. 61/2007, relativo all'ATO Toscana Sud approvato dalle Assemblee delle Comunità d'Ambito dell'ATO 7 - Arezzo con deliberazione n. 6 del 9/4/2008, dell'ATO 8 - Siena con deliberazione n. 12 del 15/4/2008 e dell'ATO 9 - Grosseto con deliberazione n. 5/A del 16/4/2008 (pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 27 del 2/7/2008);
- piano Provinciale di gestione dei rifiuti – 1° stralcio – Rifiuti urbani assimilati – Art. 22 D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 e successive modifiche ed Artt. 6, 11 e 12 L.R. 18/5/1998, n. 25. Adeguamento alle richieste contenute nella deliberazione della Giunta regionale Toscana in data 27/9/1999, n. 1076” approvato dalla Provincia di Arezzo con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del 25/01/2000;
- piano provinciale per la Gestione dei Rifiuti della Provincia di Grosseto approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 16/12/2002;



Allegati : 0

Risposta al foglio del 09/12/2022
Numero A00GRT/0478247/N.060.030

- piano provinciale di bonifica dei siti inquinati della Provincia di Grosseto, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 17 del 30/03/2006;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati della Provincia di Siena approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 20 del 1/03/1999;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti - Stralcio funzionale relativo alla bonifica delle aree inquinate della provincia di Siena, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 59 del 20/07/2007.

Limitatamente ai Comuni della Val di Cornia, facenti parte dell'ATO Sud , rimangono vigenti le previsioni contenute nei seguenti piani della provincia di Livorno:

- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Livorno, approvato con delibera di Consiglio provinciale n°158 del 31/07/2000, come aggiornato con Dcp n° 52 del 25.03.2004;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Livorno, approvato con delibera del Consiglio provinciale di Livorno n. 51 del 23.03.2004.

Si ricorda pertanto che allo stato attuale della pianificazione gli strumenti urbanistici dovranno essere coerenti e compatibili:

- con i contenuti del PRB e in particolare con criteri di localizzazione degli impianti di rifiuti urbani e speciali contenuti piano stesso;
- con le previsioni dal piano interprovinciale Ato Centro e dei piani straordinari per i primi affidamenti Ato Costa e Ato Sud;
- con i contenuti generali dei piani provinciali vigenti di Ato Costa e Ato Sud.

Per quanto attiene ai siti oggetto di bonifica si ricorda nello specifico che:

- nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune devono essere riportate le aree inserite nell'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, anche ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall'art. 253 del d.lgs. n. 152/2006 e dagli articoli 13 e dall'13 bis della l.r. 25/98;
- la Regione Toscana, come previsto dall'articolo. 5 bis della l.r. 25/98, ha istituito una banca dati (SISBON) dei siti interessati dai procedimenti di bonifica che comprende l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 251 del d.lgs. 152/2006, alla consultazione della quale si rimanda per l'individuazione dei siti presenti nel territorio del Comune oggetto del procedimento in esame, mediante il seguente link: <https://sira.arpat.toscana.it/sira/sisbon.html>;
- l'articolo 9, comma 4 della l.r. 25/98 prevede che l'individuazione dei siti potenzialmente contaminati venga effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989. Ai sensi dell'articolo 9, comma 6 della medesima legge regionale i proponenti interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del sopracitato comma 4 sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero un apposito piano di indagini per attestare i livelli di



Allegati : 0

Risposta al foglio del 09/12/2022
Numero A00GRT/0478247/N.060.030

concentrazione soglia di contaminazione previsti per la destinazione d'uso. Si ricorda che risultano tutt'ora in vigore gli elenchi di censimento previsti dalla pianificazione della provincia di Firenze;

- con Delibera Giunta regionale del 22 aprile 2013 n. 296 è stata approvata *"la proposta di ripermimetrazione dei Siti di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Massa Carrara, Livorno e Piombino ai sensi dell'art. 36 bis comma 3 della L. 7 agosto 2012 n. 134;*
- con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 312 del 29.10.2013 è stato ridefinito il SIN di Massa e Carrara stabilendo il subentro della Regione Toscana al Ministero nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.lgs n. 152/2006 per tutte le aree ricomprese nel perimetro del SIN e non rientranti nella nuova ridefinizione (SIR: sito di interesse regionale)
- con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22/05/2014 e con DM del 17/11/2021 è stato ridefinito il SIN di Livorno stabilendo il subentro della Regione Toscana al Ministero nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.lgs n. 152/2006 per tutte le aree ricomprese nel perimetro del SIN e non rientranti nella nuova ridefinizione (SIR: sito di interesse regionale)
- Per le aree SIN di Massa Carrara e Livorno, come ridefinite a seguito dei DM sopra richiamati, nonché per le aree SIN di Piombino (DM 10/01/2000 e DM del 7/4/2006), SIN di Orbetello (Laguna di Orbetello - ex Sitoco individuato con L. 31/07/ 2002 n. 179, perimetrato con DM del 2/12/2002, DM 26/11/2007, O.P.C.M. n.3841 del 19/01/2010) la competenza in materia di bonifiche ex D.Lgs. 152/2006 risulta del Ministero della Transizione Ecologica ai sensi dell'art. 252.
- Per le aree non rientranti nelle perimetrazioni di cui sopra la competenza è attribuita al Comune competente ai sensi della l.r. 30/2006 *"Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati"*.

Si evidenzia che la l.r. 25/1998 prevede inoltre che:

- nei capitolati per appalti di opere pubbliche, di forniture e di servizi siano inserite specifiche prescrizioni per favorire l'uso dei residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale (articolo 4 comma 7);
- nell'ambito degli atti di pianificazione dei Comuni devono essere indicate le aree per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità di rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti (articolo 4, comma 8);
- le province e la Città Metropolitana di Firenze provvedono all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 6).

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art 13 del DPGR 13/R/2017 e fermo restando quanto disciplinato dal decreto del Ministero dell'ambiente 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall' articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto



Allegati : 0

Risposta al foglio del 09/12/2022
Numero A00GRT/0478247/N.060.030

legislativo 3 aprile 2006, n. 152), sono individuati i seguenti impianti a supporto della raccolta differenziata:

- a) stazioni ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali viene effettuata la sola raccolta dei rifiuti. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d. lgs. 152/2006 ;
- b) piattaforme ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali, oltre alle attività di raccolta dei rifiuti, sono effettuate anche le operazioni di trattamento di cui all'articolo 183, comma 1, lettera s) del d.lgs. 152/2006. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d.lgs. 152/2006 .

Ai fini della raccolta e della riduzione della pericolosità dei rifiuti il medesimo art 13 del DPGR 13/R/2013 prevede che:

- i comuni disciplinino la collocazione in aree pubbliche di isole ecologiche quali raggruppamenti di uno o più contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, e di rifiuti assimilati agli urbani, fermo restando che, per gli stessi, è escluso l'obbligo della preventiva autorizzazione regionale;
- i comuni e gli altri gestori del servizio pubblico, al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti urbani e di incentivare la raccolta differenziata degli stessi, nonché il recupero dei rifiuti urbani pericolosi, provvedono, anche ai sensi dell' articolo 198, comma 2, lettera d) del d. lgs. 152/2006, a collocare contenitori differenziati per tipologia:
 - a) in ambiti urbani strategicamente individuati a tale scopo;
 - b) nelle strutture di commercio al dettaglio.

CONTRIBUTO COMPONENTE RISORSE IDRICHE

Visti gli elaborati essenziali presentati, si ricorda che il Comune di Cavriglia (AR) ha un'area di crisi idropotabile attesa (visionare il D.P.G.R n. 142 del 09/07/2012) .

A seguire indicazioni tecniche e normative per quanto compete a questo Settore relativamente alla componente risorse idriche.

- L.R. 41/2018;
- L.R. 65/2014, art. 4, comma 10 e Art. 62 comma 1f e comma 4c;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R (in vigore secondo quanto indicato all'art. 245 della L.R. 65/2014), inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata fra l'altro la coerenza di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica Toscana;
- Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 9 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta:
 - I Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a:
 - richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana di cui alla legge



Allegati : 0

Risposta al foglio del 09/12/2022
Numero A00GRT/0478247/N.060.030

regionale del 21 luglio 1995 n. 81) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile;

- individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico;
- prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;
- prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro esigenti, la realizzazione di reti duali.

Si ricorda inoltre quanto segue:

- per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua in uscita sono disciplinate dal D.M. n. 185 del 12/6/2003; a tal proposito i limiti sono più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali;
- **acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori.**


Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

Renata Laura Caselli

gs. N.060.030





REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Superiore

Oggetto: Comune di Cavriglia (AR). L.R. 12/2022, art.1 – Approvazione del progetto di rigenerazione del campo da golf ubicato in loc.Valle al Pero, con contestuale variante al Regolamento Urbanistico vigente - Indizione Conferenza dei Servizi decisoria sincrona ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90. *Trasmissione contributo.*

Alla Regione Toscana

Direzione Urbanistica

Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio

Alla c.a. del RUR arch. Marco Carletti


In riferimento a quanto in oggetto, tenuto conto di quanto disciplinato dalla L.R. 12/2022 in merito alla formazione di variante urbanistica automatica mediante approvazione del Progetto di fattibilità tecnico economica di opere finanziate mediante PNRR, analizzata la documentazione disponibile al link indicato nella lettera di convocazione della CdS, si esprime parere di massima positivo sul progetto nel rispetto della prescrizione di seguito indicata. Per quanto concerne la realizzazione della nuova club house, vista la vicinanza ad un'area interessata da soliflusso generalizzato e mappata in pericolosità G4 nel PS vigente ed in P3 del PAI, dovrà essere ripristinato quanto prima il monitoraggio inclinometrico (interrotto dopo soli 3 mesi a causa del danneggiamento dell'inclinometro per transito di mezzi pesanti) e proseguite le letture almeno fino alla realizzazione dell'opera con relativa trasmissione delle stesse a questo ufficio. Qualora da tale monitoraggio emergessero situazioni diverse da quelle attualmente rappresentate nella relazione geologica dovranno essere conseguentemente previste, nelle successive fasi di progettazione, opere di consolidamento dei dissesti in atto.

Cordiali Saluti

Il Dirigente

Ing. Gennarino Costabile

Referente istruttoria geol. Antonella Bellotti 0554387620 – P.O. Strumenti Urbanistici e Invasi





REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

SETTORE BONIFICHE E "SITI ORFANI" PNRR
Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze (FI)
regionetoscana@postacert.toscana.it

Procedimenti di Bonifica
Via Democrazia, 17 - 54100 Massa (MS)

Allegati n. : /

Oggetto: L.R. 12/2022, art.1 – Approvazione del progetto di rigenerazione del campo da golf ubicato in loc. Valle al Pero, con contestuale variante al Regolamento Urbanistico vigente - Indizione Conferenza dei Servizi decisoria sincrona ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90.

Alla Direzione Urbanistica

Settore Sistema Informativo e
Pianificazione del Territorio

Con riferimento alla richiesta di contributo per la Conferenza dei servizi asincrona convocata, ai sensi dell'art. 26 ter comma 2 della LR 40/2009, dal Responsabile Unico Regionale, per l'acquisizione degli atti di assenso per la formazione del parere unico regionale da formalizzare nell'ambito della CdS convocata dal Comune di Cavriglia per l'approvazione del progetto di cui in oggetto, si fa presente che il Settore Bonifiche non è chiamato ad assumere alcun atto di assenso.


L'autorità competente per il procedimento di bonifica, ai sensi della L.R. 30/2006, è di norma il Comune mentre la competenza regionale è limitata ai siti con estensione sovracomunale.

Considerato che la proposta di progetto ricade nell'ambito di una vasta area definita "Discarica ex zona mineraria Enel" si ricorda, nel caso in cui, in fase di progettazione esecutiva o in corso d'opera, dovessero emergere evidenze di potenziale contaminazione riferite ai siti a destinazione verde pubblico e residenziale (limiti CSC di tab 1 colonna A allegato 5 Titolo V della Parte IV del D.lgs 152/06) dovranno essere attivate le procedure operative ed amministrative di cui al Titolo V del D.lgs 152/06.

Il Dirigente
Dott. Sandro Garro

Per informazioni o chiarimenti contattare:

- Istruttore: Maria Teresa Zattera (055/4387562 mariateresa.zattera@regione.toscana.it)





Oggetto: Comune di Cavriglia (AR) – Progetto L.R. 12/2022, art. 1 – Approvazione del progetto di rigenerazione del campo da golf ubicato in loc. Valle al Pero, con contestuale variante al Regolamento Urbanistico vigente - Indizione Conferenza dei Servizi decisoria sincrona ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 - Competenze del Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio nell'espressione di pareri/contributi in riferimento a Progetti di interventi.

Richiesta pervenuta in data 09/12/2022 atti prot. reg. n. 0478247

Al Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio

e, p.c.
Alla Direzione Urbanistica
SEDE

Al Segretariato Regionale del MiC per la Toscana

Alla Soprintendenza ABA e Paesaggio
per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo

Con riferimento alla richiesta in oggetto e dunque con riguardo ai Progetti, si precisa che, sia per espressa previsione del D.Lgs.42/2004 "*Codice del Beni Culturali e del Paesaggio*" che del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, la Regione Toscana – *Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio* – si esprime in merito alla compatibilità alle prescrizioni e prescrizioni d'uso del PIT-PPR (letti ed attuati necessariamente alla luce della complessiva disciplina recata dallo stesso PIT-PPR) degli interventi da realizzarsi al di fuori delle aree e dei beni di cui all'art.134 del Codice, ovvero quelli relativi di cui all'*Allegato 1a - Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse – Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio*, nonché quelli di cui all'*Allegato 1b - Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici – Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio*.

Nei restanti casi, le prescrizioni e le prescrizioni d'uso del PIT-PPR vengono in rilievo per gli *interventi da realizzarsi nelle aree e sui beni di cui all'art.134 del Codice*, la cui verifica di conformità paesaggistica spetta, come noto, alla Soprintendenza, per il tramite del parere reso nell'ambito dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del Codice.

Alla luce di quanto sopra il *Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio* non è da ritenersi competente ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica in riferimento al PROGETTO in oggetto.

Il Settore scrivente nell'ambito della procedura di conformazione degli strumenti della Pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell'art.21 della Disciplina del Piano PIT/PPR e di loro VARIANTI si occupa dell'*aggiornamento e [dell']integrazione progressiva dei contenuti del Piano del PIT con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR), in copianificazione con il Ministero della Cultura*, ossia supporta l'Amministrazione comunale che intenda, ai sensi dell'art.5, co.4 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR, "*proporre [...] un quadro conoscitivo di maggior dettaglio [dei Beni paesaggistici ed in particolare delle aree tutelate per legge di cui all'art.142, co.1, del Codice] che, una volta validate dal Ministero e dalla Regione Toscana, nell'ambito delle suddette procedure, sono recepite negli elaborati del Piano [PIT/PPR], [...]*".

Pertanto, in merito, alla relazione agronomica a firma del dott. for. amb. Luca Trabucco, allegata alla relazione paesaggistica che correda gli elaborati, si rileva che è stato approfondito lo stato di consistenza vegetazionale dell'area vincolata ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. g del D.Lgs. 42/2004 e interessata dall'ampliamento del campo da golf; tali indagini riportano le seguenti conclusioni:



"Dallo studio vegetazionale tramite ortofoto dal 1965 al 2019 e dalla inerente rilevazione dello stadio e delle caratteristiche vegetazionali, si evince che le parti di terreno interessate dal progetto di ampliamento dei campi da golf (parco dello Sport) gravati del vincolo dell'art.142, lett. g) del D.lgs. n.42/2004 in qualità di boschi e terreni coperti da foreste, in realtà si presentano come porzioni di terreno occupate da aree coltivate (seminativi ex coltivi a riposo) prati e prati-pascoli e pertanto ~~da escludersi dal suddetto vincolo correlato alla presenza di boschi o formazioni assimilate a boschi.~~"

Si ritiene che tali conclusioni siano condivisibili, in quanto la non sussistenza del vincolo proposta risulta in linea con i requisiti indicati al paragrafo 8 dell'Allegato 7B (Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice), fermo restando il parere della competente Soprintendenza in merito.

Cordiali saluti

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenico Bartolo Scrascia



Alla Direzione Urbanistica
Settore Sistema Informativo e
Pianificazione del Territorio

Oggetto: Comune di Cavriglia (AR) L.R. 12/2022, art.1 – Approvazione del progetto di rigenerazione del campo da golf ubicato in loc. Valle al Pero, con contestuale variante al Regolamento Urbanistico vigente - Indizione Conferenza dei Servizi decisoria sincrona ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90.

Contributo

Con riferimento alla richiesta pervenuta in data 09/12/2022 con protocollo n. 0478247, lo scrivente Settore si esprime in base alle seguenti competenze attribuite dalla L.R. 19.03.2015 n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale":

- a) in qualità di soggetto gestore delle Riserve Naturali regionali, ai sensi dell'art. 46, c. 3;
- b) in qualità di soggetto gestore dei Siti Natura 2000, ai sensi dell'art. 67 comma 1, lett. c bis);
- c) in qualità di autorità competente per la Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 88 c. 4; ai sensi dell'art. 5, c. 1, lett. c) e dell'art. 7, relativi alle aree di collegamento ecologico e agli altri elementi strutturali e funzionali della rete ecologica toscana, individuata nel PIT; in proposito si ricorda che l'art. 75 stabilisce che gli enti competenti all'approvazione di piani o interventi incidenti sulle aree di collegamento ecologico funzionale definiscono le misure necessarie a mitigarne gli eventuali effetti negativi; tali misure di mitigazione sono realizzate a carico dei soggetti proponenti del Piano o dell'intervento;
- d) in relazione agli habitat e specie tutelati ai sensi dell'art. 79, 80, 81 e 82, anche esternamente ai siti Natura 2000 e alle aree protette.

Dalla disamina della documentazione si evince quanto segue:

- nell'elaborato "Studio di prefattibilità ambientale" è segnalata la prossimità dell'area di progetto al Sito Natura nel territorio comunale di Cavriglia è presente il Sito Natura 2000 ZSC Monti del Chianti cod. IT5190002 il quale dista circa 2 km. dal sito nel quale è previsto l'intervento di cui al PA in oggetto;
- le opere in progetto sono finalizzate alla realizzazione di un intervento di rigenerazione del campo da golf ubicato loc. Valle al Pero, Cavriglia che determina una Variante al R.U. vigente di tipo normativo, in particolare dell'art. 57 delle NTA lett.a) "Area di trasformazione e riqualificazione Bellosguardo -F1A"_P (Cavriglia- ex discariche minerarie);
- la variante interviene sulla vigente normativa della sottozona di riferimento, prevedendo un incremento delle buche del campo da golf che passano da 9 a 18 e l'ampliamento dell'area interessata da questa attività sportiva;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 87 della L.R. 30/2015, gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, qualora interessino in tutto o in parte siti della Rete Natura 2000 o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi anche nel caso in cui gli interventi previsti siano posti al loro esterno, devono contenere un apposito Studio ai fini della Valutazione di Incidenza, volto ad individuare i principali effetti sul Sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione delle aree tutelate. Per quanto di competenza, si segnalano i seguenti riferimenti normativi e regolamentari per la gestione dei Siti Natura 2000, da considerare ai fini della redazione dello Studio di Incidenza oltre che del Rapporto Ambientale:

- la D.G.R. n. 644/2004 in cui sono individuati gli obiettivi di conservazione di ciascun Sito della Rete Natura 2000 della Toscana (All. 1);
- la D.G.R. n.1223/2015 che indica le misure di conservazione dei Siti Natura 2000 toscani, sia a livello generale (Allegato A), sia sito specifiche (Allegato C), che occorre tenere in considerazione per gli interventi o gli atti di pianificazione riguardanti tali territori;

Considerato che

- in data 23/09/2022, con la sottoscrizione di entrambe le parti, è intervenuta la definizione tra il Comune di Cavriglia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport dell'Accordo di concessione di finanziamento destinato all'intervento di rigenerazione del campo da golf ubicato in Loc. Valle al Pero, per la realizzazione di un impianto a 18 buche (CUP G37D2200002001) (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 – Inclusione e coesione, Componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale” – Cluster 3 - Finanziato dall'unione europea -Next Generation EU);
- riguardo all'area interessata dal progetto di ampliamento del campo da golf, il Comune di Cavriglia ha predisposto il Piano Attuativo “Valorizzazione aree di ex discarica mineraria di proprietà comunale in loc. Bellosguardo - Sottozona F1A2_P per la realizzazione di un Parco dello Sport” per il quale si è svolta la fase preliminare del processo di Valutazione Ambientale Strategica/Assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale, di cui all'art. 23 con le modalità di cui all'art. 73 della L.R. n. 10/2010;
- data la prossimità dell'area oggetto del suddetto Piano Attuativo, nel R03 - DOCUMENTO PRELIMINARE AMBIENTALE ai sensi dell'art.22 e 23 della LR 10/2010 di accompagnamento dello stesso, si affermava che: *“Dal punto di vista operativo in sede di adozione del Piano Attuativo, unitamente al Rapporto Ambientale adeguato alle indicazioni ricevute dagli Enti Competenti in materia Ambientale sul Documento preliminare, verranno adottati anche:*
 - *Studio Preliminare Ambientale (SPA) redatto ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.*
 - *La valutazione di incidenza ambientale redatta ai sensi della L.R. 30/2015”;*

Visto il contributo inviato dal Settore scrivente al Comune di Cavriglia (prot. 0496378 del 22/12/2021) nell'ambito della fase preliminare di cui all'art.23 della L.R. 10/2010 relativa al Piano Attuativo citato, nel quale venivano richiamati alcuni aspetti di caratterizzazione ambientale dell'area da approfondire nello Studio di Incidenza ambientale del Piano Attuativo; in particolare si rilevava che: *“l'elaborazione dello Studio di Incidenza, previsto in sede di VAS, vada realizzata ad un livello di studio appropriato, con una disamina degli effetti di trasformazione indotti dal P.A. riguardo:*

- *la funzionalità ecologica dell'area in questione per le specie nidificanti nella ZSC Monti del Chianti con un range di alimentazione ampio, verosimilmente anche esterno ai Siti Natura 2000;*
- *l'alterazione e sottrazione di habitat di specie e di habitat di nidificazione per uccelli di interesse conservazionistico tipiche di aree aperte a mosaico, quali Lanius collurio, Lullula arborea e Caprimulgus europaeus, che sono specie comunque tutelate, anche al di fuori dei Siti della Rete Natura 2000;*
- *al fine della connotazione ecologica dell'area in esame, occorre anche considerare la prossimità e la relazione con l'area lacustre di Castelnuovo dei Sabbioni, area umida già individuata nella Carta della Natura della Provincia di Arezzo come rilevante per la presenza di specie ed habitat, poiché essendosi rinaturalizzata, è diventata un sito importante di sosta, concentrazione e riproduzione di uccelli acquatici ed è menzionata nella scheda d'ambito del PIT, fra le aree umide che compongono i valori ecosistemici del territorio.*
- *in merito alla realizzazione del percorso ciclo pedonale che interessa anche l'area lacustre di Castelnuovo dei Sabbioni, si rileva l'opportunità di effettuare una verifica preliminare al fine di rilevare eventuali siti di nidificazione di specie acquatiche suscettibili di interferenze e di individuare eventuali soluzioni che garantiscono un inserimento ambientale compatibile con la biodiversità.*


Nel caso che lo Studio di Incidenza riveli interferenze significative negative riguardo agli aspetti sopra evidenziati potenzialmente derivanti dall'attuazione del progetto e/o comunque seguendo il principio di precauzione, occorre presentare proposte di mitigazione, compensazione o modifiche del P.A. che consentano una migliore compatibilità e sostenibilità ecologica e naturalistica delle trasformazioni previste nell'area di interesse”; si rilevava, inoltre, che: *“per ciò che riguarda gli impatti ambientali sul territorio si chiede di approfondire la sostenibilità ambientale del previsto campo da golf, in quanto struttura sportiva particolarmente idroesigente e potenzialmente soggetta a rilasciare sostanze inquinanti*

(erbicidi, prodotti fitosanitari, etc.) che possono interferire con falde superficiali, sulla qualità dei suoli e delle acque e quindi con la biodiversità degli ambienti umidi”.

a)

Si ritiene che, in base agli esiti dei suddetti approfondimenti in merito alle componenti naturalistiche e ai potenziali effetti ambientali derivanti dall'attuazione del progetto, il Comune di Cavriglia quale Ente competente alla sua approvazione, potrà verificare, ai sensi dell'art.88, c.2 della LR 30/2015, la necessità di attivare la procedura di Valutazione di Incidenza o motivare l'eventuale esclusione dalla procedura stessa.

Settore Tutela della Natura e del Mare
La Dirigente
(Ing. Gilda Ruberti)





Alla c.a. REGIONE TOSCANA

Al Responsabile del Settore Pianificazione Territorio
Arch. Marco CARLETTI

Al Responsabile P.O. arch. Luca Signorini

OGGETTO: L.R. 12/2022, art.1 - Approvazione del progetto di rigenerazione del campo da golf ubicato in loc. Valle al Pero nel Comune di Cavriglia (AR), con contestuale variante al Regolamento Urbanistico vigente - Indizione Conferenza dei Servizi decisoria sincrona ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90.
Nota procedurale.

In riferimento alla nota pervenuta dal Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio del 09/12/2022 Prot. 0478247, con la quale è stata comunicata l'indizione Conferenza dei Servizi decisoria sincrona ai sensi dell'art. 14 co. 2 della L. 241/90, per l'approvazione del progetto di rigenerazione del campo da golf ubicato in loc. Valle al Pero nel Comune di Cavriglia (AR), con contestuale variante al Regolamento Urbanistico vigente (di seguito RU), si evidenzia quanto segue.

Nei documenti pubblicati sul sito web del Comune di Cavriglia – nello specifico Relazione tecnica e Relazione del responsabile del procedimento - si legge:

1. Relazione del responsabile del procedimento:

- Il presente procedimento è denominato "Approvazione del progetto di rigenerazione del campo da golf ubicato in loc. Valle al Pero, Cavriglia, per ampliamento a 18 buche, con contestuale variante al Regolamento Urbanistico vigente. (CUP G37D2200002001) (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 – Inclusione e coesione, Componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale" – Cluster 3 - Finanziato dall'unione europea -Next Generation EU);

- La presente Variante al RU vigente è contestuale all'approvazione del progetto di rigenerazione del campo da golf, per ampliamento a 18 buche, ubicato in loc. Valle al Pero, in area di proprietà del Comune di Cavriglia;

- Il RU vigente disciplina l'area di trasformazione e riqualificazione Bellosguardo F1A2_P (art. 57 NTA) attraverso interventi tesi alla rifunzionalizzazione delle ex discariche minerarie legate all'attività di Enel sul territorio comunale;

- La Variante contestuale all'approvazione del progetto interviene sulla normativa dell'area di trasformazione F1A2_P con l'introduzione della previsione di ampliamento del campo da golf a 18 buche, interessando l'area di fondovalle, restano immutate le destinazioni e i dimensionamenti previsti, così come le prescrizioni contenute nella norma della sottozona;



- Il progetto di rigenerazione del campo da golf per l'ampliamento da 9 a 18 buche fa parte degli investimenti finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

2. Relazione tecnica:

- L'ampliamento del campo da golf in oggetto, propone di sviluppare l'esistente impianto golfistico, originariamente costituito da 3 buche da un campo pratica e da una piccola club house ed oggi interessato dalla realizzazione di 9 nuove buche di campionato, attraverso il progetto di sei nuove buche e la ristrutturazione delle tre buche dell'impianto originario, la realizzazione di una nuova club house, la riqualificazione dell'attuale club house per destinarla a locale di servizio, la realizzazione di un edificio da destinare a magazzino e la realizzazione di ulteriori parcheggi;
- Si tratta di una variante normativa che aderisce alla semplificazione procedurale introdotta dalla Regione Toscana con la L.R. 12/2022 poi integrata dalla L.R. 23/2022 "Disposizioni di semplificazione per l'approvazione delle varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC)".

Tutto ciò premesso:

- considerato che il progetto di rigenerazione del campo da golf per l'ampliamento da 9 a 18 buche fa parte degli investimenti finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
 - vista la L.R. 12/2022, artt. 1 e 2;
- si comunica che la valutazione ambientale strategica (VAS) "*non è necessaria per la localizzazione delle singole opere; ferma restando, l'applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)*".

Per quanto concerne la valutazione di impatto ambientale VIA si ritiene necessario evidenziare che, seppure il campo da golf non risulti una categoria progettuale ricadente nel campo di applicazione della VIA (D.Lgs. 152/2006 e L.R. 10/2010), eventuali opere accessorie (ad esempio invasi, parcheggi...) potrebbero essere soggette a tale procedura nel caso in cui ricadessero nelle categorie progettuali definite negli Allegati III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.

Il Settore è a disposizione per gli eventuali chiarimenti e approfondimenti che saranno ritenuti opportuni nell'ottica della collaborazione tra Enti.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

Dott.ssa Alessandra Veroni tel. 055 4383254 e-mail alessandra.veroni@regione.toscana.it

La Responsabile di P.O.
Ing. Elena Poli

AV/EP/SP



REGIONE TOSCANA
PARERE UNICO REGIONALE

Oggetto: Approvazione del progetto di rigenerazione del campo da golf ubicato in loc. Valle al Pero, con contestuale variante al Regolamento Urbanistico vigente - Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 co. 2 della L. 241/90 secondo quanto disposto dall'art. 1 della LR 12/2022, in forma simultanea ed in modalità sincrona.

IL RAPPRESENTANTE UNICO REGIONALE

PREMESSO CHE:

- con nota pervenuta in data 16/11/2022, prot. Reg. 0439478 , il Comune di Cavriglia ha convocato la Conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avente ad oggetto “*Approvazione del progetto di rigenerazione del campo da golf ubicato in loc. Valle al Pero, con contestuale variante al Regolamento Urbanistico vigente*”, per il giorno 16/12/2022;
- con lo stesso invio il Comune ha trasmesso il link al sito istituzionale dove sono pubblicati gli elaborati relativi al progetto;
- ai sensi dell'articolo 26 bis della L.R. 40/2009, a seguito di decisione presa dal Comitato di Direzione della Regione Toscana in merito alla nomina del RUR il sottoscritto Arch. Marco Carletti è stato nominato rappresentante unico regionale (RUR), abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione delle strutture organizzative regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione;
- ai fini della definizione della posizione unica regionale, in data 09/12/2022 (Prot. 478247), il sottoscritto, ai sensi dell'art 26 ter della l.r. 40/2009, ha richiesto ai responsabili delle strutture regionali e delle amministrazioni regionali coinvolte di far pervenire le determinazioni richieste in termini di assenso o dissenso.

VISTA la documentazione acquisita tramite il link indicato nella nota di convocazione della Conferenza (prot. Reg. 0439478 del 16/11/2022) trasmessa dal Comune di Cavriglia.

VISTI i contributi trasmessi dai Settori interpellati che si allegano al presente verbale e specificatamente da:

1. Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di trasporto e Viabilità regionale con prot. n. 0458071 del 25/11/2022 – conclusioni:

“Con riferimento alle competenze del settore scrivente, in merito alla rete Autostradale, alla rete Stradale dello Stato, alla rete ferroviaria dello Stato in gestione a RFI, alle Strade Regionali ed alla relativa programmazione interventi, non si evidenziano interferenze.

Si ricorda che le strade regionali sono gestite dalle Province toscane e dalla Città Metropolitana di Firenze ex art. 23 della LR n°88/98 e che ai medesimi Enti sono delegate le



competenze che la legislazione vigente attribuisce all'Ente proprietario; pertanto si rinvia al parere della Provincia e della Città Metropolitana di Firenze per gli ulteriori aspetti di competenza. Le strade statali sono gestite da ANAS S.p.A., la rete autostradale dalle società Concessionarie."

2. Settore Servizi pubblici locali, energia ed inquinamento atmosferico con prot. n. 0478945 del 12/12/2022.
3. Settore Genio civile Valdarno Superiore con prot. n. 0479079 del 12/12/2022 – conclusioni:
"In riferimento a quanto in oggetto, tenuto conto di quanto disciplinato dalla L.R. 12/2022 in merito alla formazione di variante urbanistica automatica mediante approvazione del Progetto di fattibilità tecnico economica di opere finanziate mediante PNRR, analizzata la documentazione disponibile al link indicato nella lettera di convocazione della CdS, si esprime parere di massima positivo sul progetto nel rispetto della prescrizione di seguito indicata. Per quanto concerne la realizzazione della nuova club house, vista la vicinanza ad un'area interessata da soliflusso generalizzato e mappata in pericolosità G4 nel PS vigente ed in P3 del PAI, dovrà essere ripristinato quanto prima il monitoraggio inclinometrico (interrotto dopo soli 3 mesi a causa del danneggiamento dell'inclinometro per transito di mezzi pesanti) e proseguite le letture almeno fino alla realizzazione dell'opera con relativa trasmissione delle stesse a questo ufficio. Qualora da tale monitoraggio emergessero situazioni diverse da quelle attualmente rappresentate nella relazione geologica dovranno essere conseguentemente previste, nelle successive fasi di progettazione, opere di consolidamento dei dissesti in atto."
4. Settore Bonifiche, "siti orfani" con prot. n. 0483671 del 14/12/2022 – conclusioni:
"L'autorità competente per il procedimento di bonifica, ai sensi della L.R. 30/2006, è di norma il Comune mentre la competenza regionale è limitata ai siti con estensione sovracomunale. Considerato che la proposta di progetto ricade nell'ambito di una vasta area definita "Discarica ex zona mineraria Enel" si ricorda, nel caso in cui, in fase di progettazione esecutiva o in corso d'opera, dovessero emergere evidenze di potenziale contaminazione riferite ai siti a destinazione verde pubblico e residenziale (limiti CSC di tab 1 colonna A allegato 5 Titolo V della Parte IV del D.lgs 152/06) dovranno essere attivate le procedure operative ed amministrative di cui al Titolo V del D.lgs 152/06."
5. Settore Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del paesaggio con prot. n. 0483795 del 14/12/2022
"[...] Alla luce di quanto sopra il Settore Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio non è da ritenersi competente ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica in riferimento al PROGETTO in oggetto.
Il Settore scrivente nell'ambito della procedura di conformazione degli strumenti della Pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell'art.21 della Disciplina del Piano PIT/PPR e di loro VARIANTI si occupa dell'aggiornamento e [dell']integrazione progressiva dei contenuti del Piano del PIT con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR), in copianificazione con il Ministero della Cultura, ossia supporta l'Amministrazione comunale che intenda, ai sensi dell'art.5, co.4 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR, "proporre [...] un quadro conoscitivo di maggior dettaglio [dei Beni paesaggistici ed in particolare delle aree tutelate per legge di cui all'art.142, co.1, del Codice] che, una volta validate dal



Ministero e dalla Regione Toscana, nell'ambito delle suddette procedure, sono recepite negli elaborati del Piano [PIT/PPR], [...]."

*Pertanto, in merito, alla relazione agronomica a firma del dott. for. amb. Luca Trabucco, allegata alla relazione paesaggistica che correde gli elaborati, si rileva che è stato approfondito lo stato di consistenza vegetazionale dell'area vincolata ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. g del D.Lgs. 42/2004 e .42/2004 in qualità di boschi e terreni coperti da foreste, in realtà si presentano come porzioni di terreno occupate da aree coltivate (seminativi ex coltivi a riposo) prati e prati-pascoli e pertanto **da escludersi** dal suddetto vincolo correlato alla presenza di boschi o formazioni assimilate a boschi."*

Si ritiene che tali conclusioni siano condivisibili, in quanto la non sussistenza del vincolo proposta risulta in linea con i requisiti indicati al paragrafo 8 dell'Allegato 7B (Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice), fermo restando il parere della competente Soprintendenza in merito."

6. Settore Tutela della Natura e del mare con prot. n. 0484144 del 14.12.2022 – conclusioni:

Si ritiene che, in base agli esiti dei suddetti approfondimenti in merito alle componenti naturalistiche e ai potenziali effetti ambientali derivanti dall'attuazione del progetto, il Comune di Cavriglia quale Ente competente alla sua approvazione, potrà verificare, ai sensi dell'art.88, c.2 della LR 30/2015, la necessità di attivare la procedura di Valutazione di Incidenza o motivare l'eventuale esclusione dalla procedura stessa."

7. Settore Valutazione impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, opere pubbliche di interesse strategico regionale con prot. n 0487559 del 16.12.2022 - conclusioni :

"si comunica che la valutazione ambientale strategica (VAS) "non è necessaria per la localizzazione delle singole opere; ferma restando, l'applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) ".

Per quanto concerne la valutazione di impatto ambientale VIA si ritiene necessario evidenziare che, seppure il campo da golf non risulti una categoria progettuale ricadente nel campo di applicazione della VIA (D.Lgs. 152/2006 e L.R. 10/2010), eventuali opere accessorie (ad esempio invasi, parcheggi...) potrebbero essere soggette a tale procedura nel caso in cui ricadessero nelle categorie progettuali definite negli Allegati III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006."

Il Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio, per quanto di competenza, rileva quanto segue:

Si tratta di una variante normativa che aderisce alla semplificazione procedurale introdotta dalla Regione Toscana con la L.R. 12/2022 poi integrata dalla L.R. 23/2022 "Disposizioni di semplificazione per l'approvazione delle varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC)".

Il progetto di ampliamento del campo determina una modifica all'art. 57 delle NTA del Regolamento Urbanistico, che disciplina la sottozona F1A2_P, introducendo la possibilità di realizzare un campo da golf da 9 a 18 buche .



Non è chiaro se il progetto valutato in conferenza dei servizi determini anche una variante al “*Piano Attuativo Valorizzazione aree di ex discarica mineraria di proprietà comunale in loc. Bellosguardo - Sottozona F1A2_P per la realizzazione di un Parco dello Sport*” in corso di formazione.

Il “*Progetto di Rigenerazione del campo da golf*” oggetto di valutazione in cds prevede la realizzazione degli interventi di cui al lotto 1 del PA in corso di approvazione:

- l'ampliamento del campo da golf con la realizzazione di sei nuove buche che porteranno il percorso alle regolamentari 18 buche, formate dalle tre buche esistenti, dalle 9 in avanzata fase di esecuzione e dalle sei nuove;
- la realizzazione di una nuova club-house;
- la riqualificazione dell'attuale club-house per destinarla a locale di servizio;
- la realizzazione di un edificio da destinare a magazzino;
- la realizzazione di ulteriori parcheggi, a servizio degli atleti e degli accompagnatori ;

Istruttoria

Sull'area oggetto d'intervento si rileva la presenza dei seguenti vincoli :

- Vincolo idrogeologico;
- Vincolo di cui all' art.142. c.1, lett. g, Codice BB.CC.PP. “I territori coperti da foreste e da *boschi ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227*”
- Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi degli artt. 31 e 32 del Reg. UE 1305/2013 : Zona soggetta a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane ai sensi dell'art 32 par 1b del Reg. UE 1305/2013

Vista la specifica disciplina del PIT/PPR, si evidenzia quanto di seguito :

In riferimento all'*Abaco delle invarianti strutturali*:

Invariante I

CTVd – Collina a versanti dolci sulle Unità Toscane

dinamiche di trasformazione e criticità

il sistema è tra quelli che hanno ospitato la massima densità storica di insediamenti e sistemi rurali tipici della collina; come tale, è fortemente soggetto ai fenomeni di abbandono dei sistemi rurali e degli insediamenti minori.

Dove gli insediamenti sono in espansione, la perdita della struttura originaria ha implicazioni idrogeologiche, comportando spesso insediamenti su terreni di scarse qualità geotecniche e conseguente incremento del rischio geomorfologico; particolarmente evidenti le criticità associate con le infrastrutture viarie.

Le formazioni argillitiche e calcareo-marnose, e i relativi suoli, sono tipicamente poco permeabili. Il sistema è quindi tra le principali aree di produzione di deflusso superficiale e tra le maggiormente soggette ai fenomeni franosi.



La dinamica degli abbandoni rurali tende ad accentuare le criticità;
le sistemazioni idraulico-agrarie, di effetto favorevole se regolarmente mantenute, divengono punti critici nella transizione, fino all'eventuale piena maturità della copertura forestale;
le coltri mobili create dalle sistemazioni idraulico-agrarie sono infatti soggette a fenomeni franosi anche se coperte dalla prima generazione di bosco.

indicazioni per le azioni

- evitare interventi di trasformazione e di recupero che comportino alterazioni del deflusso superficiale e della stabilità dei versanti, al fine della prevenzione del rischio geomorfologico;
- favorire interventi di recupero delle opere di sistemazione idraulico-agraria, con particolare riferimento alle aree caratterizzate da abbandono rurale

MAR - Margine

dinamiche di trasformazione e criticità

le aree di Margine hanno visto storicamente insediamenti limitati, a causa della scarsa fertilità dei suoli; dinamiche recenti e molto attive sono l'espansione della coltura del vigneto e la "risalita" degli insediamenti, in espansione dalle sottostanti aree di pianura.

Per la sua natura di raccordo strutturale e per la superficie limitata, l'occupazione del Margine con insediamenti e infrastrutture altera in modo radicale i rapporti strutturali tra rilievi e pianure.

Il rischio concreto di occupazione dell'intera fascia definisce un caso di completa obliterazione di una componente strutturale del paesaggio.

Il ruolo idrologico del Margine è soggetto ad essere compromesso dagli insediamenti residenziali e produttivi, che impediscono l'infiltrazione dell'acqua, e da colture intensive che, se non condotte correttamente, rischiano di rilasciare inquinanti verso le falde acquifere.

L'impianto di colture intensive è talvolta accompagnato da significativi interventi sulla topografia, dannosi per il ruolo paesaggistico del Margine.

indicazioni per le azioni

- limitare il consumo di suolo per salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche;
- evitare estesi rimodellamenti delle morfologie;
- favorire una gestione agricola che tenga conto dello scarso potenziale naturale dei suoli e della necessità di tutela delle falde acquifere;
- limitare i rimodellamenti della topografia associati agli impianti di colture intensive.

Invariante II

ULTERIORI ELEMENTI FUNZIONALI DELLA RETE ECOLOGICA

Elementi funzionali: l'Area è parzialmente ricadente nell'"Area critica per processi di artificializzazione".

descrizione

Aree critiche alla scala regionale per la funzionalità del - la rete ecologica, caratterizzate da pressioni antropiche o naturali legate a molteplici e cumulativi fattori e alla contemporanea presenza di valori naturalistici anche re - littuali. Possono comprendere ex aree agricole e pastorali montane interessate da negativi processi di abbandono, da perdita di habitat e dalla realizzazione di nuove funzio - ni a scarsa coerenza naturalistica (ad es.



impianti eolici), vasti bacini estrattivi caratterizzati da perdita di habitat montani e da fenomeni di inquinamento delle acque, aree a elevata urbanizzazione concentrata o diffusa, aree con presenza di vasti bacini industriali, opere infrastrutturali in vicinanza ad aree umide di elevato valore ecologico, ecc. A seconda del prevalere di negative dinamiche di artificializzazione o di abbandono, le aree critiche sono state attribuite a tre tipologie:

- Aree critiche per processi di artificializzazione;
- Aree critiche per processi di abbandono e/o dinamiche naturali;
- Aree critiche per processi di abbandono e di artificializzazione.

indicazioni per le azioni

Alla individuazione delle aree critiche sono associati obiettivi di riqualificazione degli ambienti alterati e di riduzione/mitigazione dei fattori di pressione e minaccia. La finalità delle aree critiche è anche quella di evitare la realizzazione di interventi in grado di aggravare le criticità individuate. Per le aree critiche legate a processi di artificializzazione l'obiettivo è la riduzione/contenimento delle dinamiche di consumo di suolo, la mitigazione degli impatti ambientali, la riqualificazione delle aree degradate e il recupero dei valori naturalistici e di sufficienti livelli di permeabilità ecologica del territorio e di naturalità.

Matrice agroecosistemica collinare
criticità

Le principali criticità sono legate all'intensificazione delle attività agricole, con la riduzione o l'eliminazione degli elementi vegetali lineari o puntuali (siepi, filari alberati, alberi camporili, ecc.) e al consumo di suolo agricolo per processi di urbanizzazione legati all'edilizia residenziale sparsa o ad altri processi di artificializzazione (ad esempio la realizzazione di campi da golf o di impianti fotovoltaici). Meno significativi risultano i processi di abbandono delle attività agricole, anche se localmente presenti (ad esempio con particolare importanza all'Isola d'Elba). Nell'ambito della matrice agroecosistemica sono presenti anche attività agricole caratterizzate da colture intensive, con alti livelli di meccanizzazione e maggiore uso di risorse idriche, di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari.

indicazioni per le azioni

- Riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a opera dell'urbanizzato diffuso e delle infrastrutture.
- Miglioramento della permeabilità ecologica delle aree agricole anche attraverso la ricostituzione degli elementi vegetali lineari e puntuali e la creazione di fasce tampone lungo gli impluvi. Obiettivo da perseguire con particolare riferimento alla matrice agricola di collegamento tra aree forestali, tra aree forestali interne e costiere (ad es. costa di San Vincenzo, costa di Follonica) e in aree caratterizzate dalla presenza di Diretrici di connettività da ricostituire/riqualificare.
- Mantenimento e/o recupero delle sistemazioni idraulico-agrarie di versante (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.) e della tessitura agraria.
- Aumento dei livelli di sostenibilità ambientale delle attività agricole intensive anche mediante la ricostituzione/riqualificazione delle dotazioni ecologiche (siepi, filari alberati, alberi camporili).
- Mitigazione degli effetti delle trasformazioni di aree agricole tradizionali in vigneti specializzati, vivai o arboricoltura intensiva, con particolare riferimento alle matrici agricole con funzione di connessione tra nodi/matrici forestali.



▪ Riduzione degli impatti dell'agricoltura intensiva sul reticolo idrografico e sugli ecosistemi fluviali, lacustri e palustri, promuovendo attività agricole con minore consumo di risorse idriche e minore utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (con particolare riferimento alle aree critiche per la funzionalità della rete ecologica e comunque in prossimità di ecosistemi fluviali e aree umide di interesse conservazionistico).

Matrice forestale di connettività
criticità

Rispetto ai nodi la matrice presenta formazioni forestali a minore caratterizzazione ecologica, minore maturità e complessità strutturale anche per le più diffuse e intense utilizzazioni forestali, con particolare riferimento alle proprietà private della Toscana centro meridionale. All'interno della matrice le formazioni forestali mature risultano poco presenti, in particolare per quanto riguarda i boschi a dominanza di leccio o di roverella. Per quanto concerne le cerrete, molto diffuse nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto, la variabilità strutturale è più ampia ma in gran parte sono interessate da ceduzioni frequenti soprattutto per quelle situate a quote collinari. Altre criticità sono legate al carico di ungulati, alla diffusione di fitopatologie e incendi, all'abbandono culturale (sugherete) e alla diffusione e sostituzione con robinieti (in particolare nella Toscana centro-settentrionale).

indicazioni per le azioni

- miglioramento della qualità degli ecosistemi forestali e dei loro livelli di maturità e complessità strutturale.
- valorizzazione del patrimonio agricolo forestale regionale e applicazione di tecniche selvicolturali secondo i principi della gestione forestale sostenibile.
- miglioramento delle funzioni connettive della matrice forestale, con particolare riferimento alla Toscana centro-meridionale.
- recupero della gestione attiva delle formazioni forestali la cui perpetuazione è strettamente legata all'utilizzo antropico (ad esempio pinete costiere, boschi di sughera, ecc.).
- riduzione del carico di ungulati.
- riduzione e mitigazione degli impatti legati alla diffusione di fitopatologie e incendi.
- tutela dei nuclei forestali a maggiore maturità (futuri nodi della rete) e delle stazioni forestali "eterotopiche".
- controllo/limitazione della diffusione di specie aliene o di specie invasive nelle comunità vegetali forestali (in particolare dei robinieti).

Agroecosistema frammentato in abbandono con ricolonizzazione arborea/arbustiva
criticità

Agroecosistemi relittuali mosaicati nella matrice forestale collinare e montana con principale criticità legata ai processi di abbandono delle attività agricole e zootecniche, con riduzione dei pascoli montani e di crinale e dei paesaggi agricoli tradizionali. Tali criticità sono particolarmente significative nelle zone appenniniche e preappenniniche, ove tali ecosistemi sono talora anche legati a tradizionali attività di taglio e raccolta delle lande a Erica scoparia (ad esempio nel Valdarno), attività oggi in via di scomparsa.

indicazioni per le azioni

- Mantenimento e recupero, ove possibile, delle tradizionali attività agricole, di pascolo e di gestione tradizionale degli arbusteti, limitando i processi di espansione e ricolonizzazione arborea e arbustiva, favorendo lo sviluppo di un'agricoltura innovativa.



- Riduzione dei processi di urbanizzazione e artificializzazione.
- Mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie di versante (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.) e della tessitura agraria.
- Riduzione del carico di ungulati e dei relativi impatti sulle zone agricole relittuali.
- Riduzione degli impatti sugli ecosistemi prativi e pascolivi montani legati a locali e intense attività antropiche (strutture turistiche, strade, impianti sciistici, cave, impianti eolici).
- Mantenimento dei processi di rinaturalizzazione e ricolonizzazione arbustiva e arborea di ex aree agricole in paesaggi caratterizzati da matrici agricole intensive (ad es. nei paesaggi agricoli delle monoculture cerealicole o a dominanza di vigneti specializzati).
- Mantenimento degli arbusteti e dei mosaici di prati arbustati se attribuibili ad habitat di interesse comunitario o regionale (vedere target relativo), o comunque se di elevato interesse conservazionistico.

Invariante IV

Morfotipo dei seminativi semplificati in aree a bassa pressione insediativa
criticità

- tendenza alla semplificazione della maglia agraria;
- nei contesti più periferici, rischi di abbandono legati alla difficile accessibilità dei terreni e alla carenza di adeguati collegamenti infrastrutturali.

indicazioni per le azioni

Principale indicazione per questo morfotipo è conciliare la conservazione di una maglia agraria di dimensione media con un'agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio, attraverso, ove possibile:

- la realizzazione di appezzamenti morfologicamente coerenti con il contesto paesaggistico (in termini di forma, dimensione, orientamento) ed efficienti sul piano della funzionalità idraulica dei coltivi e della rete scolante;
- il mantenimento della vegetazione e delle siepi che corredano i bordi dei campi svolgendo una funzione di strutturazione morfologica e percettiva, di diversificazione ecologica e di barriera frangivento per le colture;
- l'introduzione di nuovi elementi vegetali nei punti in cui la maglia agraria ne risulta maggiormente sprovvista;
- la manutenzione, il recupero e il ripristino delle sistemazioni idraulico-agrarie presenti.

Ulteriore indicazione è una corretta gestione forestale sostenibile, che preservi le porzioni di territorio strutturalmente coperte dal bosco per fattori di acclività, esposizione, composizione dei suoli e il contenimento dell'espansione della boscaglia sui terreni agricoli più marginali e scarsamente mantenuti.

In riferimento alla Scheda d'ambito 11 "Valdarno Superiore":

Indirizzi per le politiche

Nelle aree riferibili ai sistemi della Collina, Collina dei bacini neo-quaternari e del Margine

3. indirizzare la pianificazione delle espansioni insediative in modo da:

- salvaguardare la stabilità dei versanti, soprattutto nel sistema della Collina dei bacini neoquaternari a litologie alternate;
- evitare l'impermeabilizzazione di superfici strategiche per l'assorbimento dei deflussi e la ricarica degli acquiferi, localizzate prevalentemente nel sistema del Margine.



4. al fine di preservare il patrimonio paesaggistico del territorio rurale collinare, garantire azioni e programmi volti a:

- tutelare la struttura insediativa di lunga durata costituita dai nuclei storici e dalla relativa viabilità fondativa, con particolare riferimento alla collana di centri di mezza costa disposti lungo la Cassia Vetus o Via dei Sette Ponti (Reggello, Pian di Sco', Castelfranco di Sopra, Loro Ciuffenna, San Giustino Valdarno, Castiglion Fibocchi), preservandone l'integrità morfologica e le visuali panoramiche da e verso tali insediamenti ed evitando urbanizzazioni diffuse e saldature lungo la viabilità di crinale e di mezza costa;
- favorire, ove possibile e anche attraverso adeguati sostegni economici, il mantenimento dei tessuti coltivati d'impronta tradizionale e delle relative sistemazioni di versante, con particolare riferimento a quelli posti attorno ai nuclei storici e lungo la viabilità fondativa.

5. per le colture specializzate di grandi estensioni con ridisegno integrale della maglia agraria sono da privilegiare:

- soluzioni che garantiscano la funzionalità del sistema di regimazione idraulico-agraria e di contenimento dei versanti, con sistemazioni coerenti con il contesto paesaggistico;
- soluzioni che prevedano adeguate dotazioni ecologiche (siepi, filari alberati) in grado di migliorarne i livelli di permeabilità ecologica.

7. per il vasto ex bacino minerario di Santa Barbara è opportuno attuare una gestione naturalistica del lago di Castelnuovo dei Sabbioni, il mantenimento dei vasti ambienti agricoli e pascolivi, la valorizzazione degli importanti nuclei forestali d'impianto, la limitazione delle espansioni industriali o artigianali/commerciali;

8. prevedere interventi rivolti ad assicurare una densità faunistica sostenibile, con particolare riferimento agli ungulati, al fine di prevenire i danni alle colture arboree in fase di impianto, ai boschi in rinnovazione, alle produzioni agrarie, ed a mantenere la biodiversità negli ambienti forestali;

Disciplina d'uso

Obiettivo 3 - Tutelare e valorizzare l'orditura agricola tradizionale, il bosco, i pascoli nei territori montani e collinari, rivitalizzare le attività collegate e assicurare la funzione idrogeologica delle aree di transizione tra collina e fondovalle *Direttive correlate*

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell'art. 4 della Disciplina del Piano, a:

- 3.1 - prevenire e ridurre il deflusso superficiale e l'erosione del suolo nei sistemi agricoli collinari, garantendo la funzionalità del sistema di regimazione idraulico-agraria e di contenimento dei versanti;
- 3.2 - contrastare i processi di abbandono degli ambienti agro-pastorali montani favorendo il mantenimento di un'agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio e preservando, ove possibile, le colture tradizionali e gli oliveti terrazzati

Orientamenti:

- favorire il mantenimento delle attività agricole e pascolive;
- favorire il recupero della coltura tradizionale del castagneto da frutto nei medi versanti del Pratomagno, compresa la viabilità di servizio e i manufatti legati alla "civiltà della castagna" (mulini e seccatoi);



- favorire il riuso del patrimonio abitativo degli insediamenti montani e collinari, il miglioramento della viabilità esistente e dei servizi di trasporto, l'offerta di servizi alle persone e alle aziende agricole.

3.3 - tutelare l'integrità visiva dello scenario paesaggistico costituito dalle balze e i calanchi del Valdarno Orientamenti:

- escludere interventi antropici suscettibili di alterarne le caratteristiche geomorfologiche;
- promuovere pratiche agricole conservative dei caratteri dei suoli anche attraverso l'individuazione di opportune fasce di rispetto e di forme di delocalizzazione di attività e manufatti non compatibili con la loro conservazione.

3.4 - tutelare i valori storico-architettonici e identitari del sistema dei complessi religiosi, con particolare riferimento al Monastero di Vallombrosa, dei centri minori e piccoli borghi, con particolare riferimento ai borghi pedemontani di Tosi e San Giustino Valdarno e ai borghi compatti delle vallecole nascoste del Pratomagno, delle fortificazioni, del sistema delle ville-fattorie, mantenendo la loro integrità morfologica e la persistenza delle relazioni con le loro pertinenze, salvaguardando le visuali da e verso tali valori;

3.5 - tutelare e valorizzare la rete della viabilità storica di valore panoramico, con particolare riferimento alla Via dei Sette Ponti, alla viabilità di crinale e mezzacosta nel versante orientale dei Monti del Chianti, fra le colline di Pelago verso la Consuma e nelle colline della Val d'Ambra.

In merito al Vincolo di cui all' art.142. c.1, lett. g. Codice BB.CC.PP. "I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227", riferimento all'art. 12 dell'Elaborato 8B Disciplina dei beni paesaggistici del PIT-PPR, si rilevano i seguenti contenuti:

Direttive 12.2.

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, provvedono a:

a - Riconoscere, anche sulla base delle elaborazioni del Piano Paesaggistico:

1 - le aree di prevalente interesse naturalistico, con particolare riferimento ai nodi primari e secondari forestali della Rete Ecologica Regionale di cui all'Abaco regionale della Invariante "I caratteri ecosistemici dei paesaggi "del Piano Paesaggistico e alle aree interne ai sistemi di Aree protette e Natura 2000;

2 - le formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio quali:

- boschi di latifoglie mesofile a prevalenza di faggio e/o abetine;
- boschi di latifoglie a prevalenza di specie quercine;
- castagneti da frutto;
- boschi di altofusto di castagno;
- pinete costiere;
- boschi planiziari e ripariali;
- leccete e sugherete;



- macchie e garighe costiere;
- elementi forestali isolati e paesaggisticamente emergenti e caratterizzanti;

3 - i paesaggi rurali e forestali storici (come riconosciuti dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico e dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia).

b - Definire strategie, misure e regole /discipline volte a:

1 - promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico nonché della loro funzione di presidio idrogeologico e delle emergenze vegetazionali;

2 - promuovere tecniche selvicolturali volte a contenere e/o contrastare la diffusione di specie aliene invasive soprattutto nelle zone di elevato valore paesaggistico e naturalistico;

3 - evitare che gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, di cui al presente comma lettera a, riducano i livelli e qualità e naturalità degli ecosistemi e alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e ne compromettano i valori, storicoculturali ed estetico percettivi;

4 - favorire il recupero delle attività agro-silvo-pastorali, al fine della conservazione dei caratteri storicoidentitari e dei valori paesaggistici da esso espressi;

5 - tutelare i caratteri tipologici e morfologici degli insediamenti, degli edifici e dei manufatti di valore storico e architettonico, con particolare riferimento alle testimonianze della cultura agro -silvo-pastorale favorendone il recupero e il riuso compatibile con i valori del contesto paesaggistico;

6 - potenziare e valorizzare le attività economiche tradizionali nel campo della selvicoltura, e delle attività connesse, in particolar modo nelle zone montane e nelle aree economicamente svantaggiate;

7 - incentivare, laddove possibile anche mediante idonee misure contrattuali, il mantenimento e/o recupero:

- dei castagneti da frutto;
- dei boschi di alto fusto di castagno;
- delle pinete costiere;
- delle sugherete;
- delle sistemazioni idraulico-agrarie e forestali quali ciglionamenti, lunette, terrazzamenti, acquidocci, scoline, fossi;

8 - promuovere il recupero e la manutenzione della sentieristica, garantendone, ove possibile, l'accessibilità e la fruizione pubblica;

9 - perseguire la tutela, il miglioramento e la valorizzazione paesaggistica e naturalistica, delle proprietà pubbliche forestali, con particolare riferimento al patrimonio agricolo forestale regionale e alle proprietà comunali.

Prescrizioni 12.3.

a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:



1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;

2 - non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);

3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

b - Non sono ammessi:

2 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.

In riferimento all'art 2bis della L.R. 12/2022, si rileva che sono stati avviati i lavori relativi alla redazione del separato accordo tra la Regione Toscana e la Soprintendenza archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della LR 12/2022, sulla conformità al PIT-PPR della variante di cui all'oggetto ma ad oggi non è stato perfezionato.

ESPRIME

ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990 e in base a quanto previsto dell'articolo 26 ter della l.r. 40/2009, la posizione unica regionale come di seguito specificata:

- Per quanto concerne la realizzazione della nuova club house, vista la vicinanza ad un'area interessata da soliflusso generalizzato e mappata in pericolosità G4 nel PS vigente ed in P3 del PAI, dovrà essere ripristinato quanto prima il monitoraggio inclinometrico (interrotto dopo soli 3 mesi a causa del danneggiamento dell'inclinometro per transito di mezzi pesanti) e proseguite le letture almeno fino alla realizzazione dell'opera con relativa trasmissione delle stesse a questo ufficio. Qualora da tale monitoraggio emergessero situazioni diverse da quelle attualmente rappresentate nella relazione geologica dovranno essere conseguentemente previste, nelle successive fasi di progettazione, opere di consolidamento dei dissesti in atto.

- Considerato che la proposta di progetto ricade nell'ambito di una vasta area definita "Discarica ex zona mineraria Enel" si ricorda, nel caso in cui, in fase di progettazione esecutiva o in corso d'opera, dovessero emergere evidenze di potenziale contaminazione riferite ai siti a destinazione verde pubblico e residenziale (limiti CSC di tab 1 colonna A allegato 5 Titolo V della Parte IV del D.lgs 152/06) dovranno essere attivate le procedure operative ed amministrative di cui al Titolo V del D.lgs 152/06.

- Per quanto concerne la valutazione di impatto ambientale VIA si ritiene necessario evidenziare che, seppure il campo da golf non risulti una categoria progettuale ricadente nel campo di applicazione della VIA (D.Lgs. 152/2006 e L.R. 10/2010), eventuali opere accessorie (ad esempio invasi, parcheggi...) potrebbero essere soggette a tale procedura nel caso in cui ricadessero nelle categorie progettuali definite negli Allegati III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006."

- In base agli esiti degli approfondimenti, in merito alle componenti naturalistiche e ai potenziali effetti ambientali derivanti dall'attuazione del progetto, il Comune di Cavriglia quale Ente competente alla sua



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Urbanistica

Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio

approvazione, dovrà verificare, ai sensi dell'art.88, c.2 della LR 30/2015, la necessità di attivare la procedura di Valutazione di Incidenza o motivare l'eventuale esclusione dalla procedura stessa.

- Dal punto di vista paesaggistico, in relazione alla presenza di porzioni boscate all'interno dell'area oggetto d'intervento il progetto dovrà rispettare le seguenti prescrizioni dell'Allegato 8B del PIT/PPR (12.3 a.1, 12.2 b.3 e 12.3. a.3) :


1. evitare che l'intervento di trasformazione ed artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive ... riduca i livelli e qualità e naturalità degli ecosistemi ed alteri i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e ne comprometta i valori, storico-culturali ed estetico-percettivi ;
2. la previsione garantisca il mantenimento, il recupero ed il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali con i caratteri del contesto paesaggistico, non ammettendo l'inserimento di manufatti che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.
3. l'intervento non comporti l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici.

Infine, in riferimento all'art 2bis della L.R. 12/2022, il RUR evidenzia quanto di seguito:

- non è stato ancora acquisito il separato accordo tra Regione Toscana e Ministero della cultura sulla conformità al PIT con valenza di Piano Paesaggistico della variante, presupposto per la conclusione dei lavori della cds;
- visto il parere del Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, il recepimento della ricognizione dell'area tutelata boscata, oggetto di relazione agronomica a firma del dott. for. amb. Luca Trabucco, allegata alla relazione paesaggistica che correde gli elaborati, sarà effettuata all'interno della procedura del separato accordo.

Firenze, li 16/12/2022

IL RAPPRESENTANTE UNICO REGIONALE
Dirigente responsabile del Settore Sistema Informativo
e Pianificazione del Territorio
Arch. Marco Carletti



CARLETTI
MARCO
Regione Toscana
16.12.2022
12:43:21
GMT+01:00

Curm⁻
↓